

D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56: Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite.

(Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2004)

Stralcio

Art. 2. - Ambito di applicazione

1. Gli obblighi indicati dall'articolo 3 si applicano:

- a) alle banche;
- b) a Poste Italiane S.p.a.;
- c) agli istituti di moneta elettronica;
- d) alle società di intermediazione mobiliare (SIM);
- e) alle società di gestione del risparmio (SGR);
- f) alle società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- g) alle imprese di assicurazione;
- h) agli agenti di cambio;
- i) alle società fiduciarie;
- l) alle società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- m) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario;
- n) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario;
- o) ai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;
- p) alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del testo unico dell'intermediazione finanziaria;
- q) ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le attività ivi indicate;
- r) alle succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate;
- s) ai soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- s-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi; [1]
- t) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
 - 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
 - 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 - 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

2. Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e le disposizioni contenute negli articoli 3, 3-bis e 10 della legge antiriciclaggio si applicano:

- a) ai soggetti indicati nel comma 1;
- b) alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- c) alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;
- d) alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
- e) alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;
- f) agli uffici della pubblica amministrazione.

3. Gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge antiriciclaggio non si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere s) e t), per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

(1) Lettera inserita dall'art. 21, comma 1, L. 25 gennaio 2006, n. 29.